



Maria Gabriella Belgiorno de Stefano

(associato di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università degli Studi di Perugia)

**Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia. Una condanna revocata,
ma condizionata, dalla Corte Europea dei Diritti Umani**

SOMMARIO: La prima sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 3 novembre 2009 - Le reazioni in Italia dopo la prima sentenza della Corte di Strasburgo - La sentenza di riesame davanti alla Grande Camera della Corte Europea dei Diritti Umani del 18 marzo 2011 - Le condizioni per mantenere la legittimità dell'esposizione del crocifisso nella scuola statale.

1 - La prima sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 03 novembre 2009

La Corte Europea dei Diritti Umani, a Strasburgo, con la prima sentenza del 03 novembre 2009, sul caso Lautsi c. Italia (ricorso n° 30814/06) dichiarava che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche della scuola pubblica in Italia era incompatibile con la Convenzione europea dei diritti umani del 4 novembre 1950.

Con questa prima sentenza, la Corte Europea, motivando con la sua precedente giurisprudenza in materia, ha confermato alcuni punti fondamentali della sua interpretazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 (*Diritto all'istruzione*)¹ in connessione con l'art. 9 (*Libertà di pensiero, di coscienza e di religione*)² della Convenzione.

¹ Protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti umani, Articolo 2. *Diritto all'istruzione*. Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tal educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

² Convenzione europea dei diritti umani, Articolo 9 - *Libertà di pensiero, di coscienza e di religione*.

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione



La presenza del crocifisso - che è impossibile non osservare nelle aule scolastiche - può facilmente essere interpretata da allievi di qualsiasi età come un segno religioso ed essi si sentiranno istruiti in un ambiente scolastico influito da una determinata religione. Questo può essere incoraggiante per allievi religiosi, ma anche perturbante per allievi di altre religioni o atei, in particolare se appartengono a minoranze religiose. La libertà di non credere in alcuna religione (inerente alla libertà di religione garantita dalla Convenzione) non si limita all'assenza di servizi religiosi o dell'insegnamento religioso: si estende alle pratiche ed ai simboli che esprimono una credenza, una religione o l'ateismo. Questa libertà merita una protezione particolare se è lo Stato che esprime una credenza e se la persona è messa in una situazione di cui non può liberarsi o soltanto accollandosi degli sforzi ed un sacrificio sproporzionati.

Lo Stato deve astenersi da imporre credenze nei luoghi in cui le persone sono da lui dipendenti. Egli è in particolare tenuto alla neutralità confessionale nell'ambito dell'istruzione pubblica dove la presenza ai corsi è richiesta senza considerazione di religione e che deve cercare di inculcare agli allievi un pensiero critico. Orbene, la Corte non vede come l'esposizione, nelle aule scolastiche delle scuole pubbliche, di un simbolo che è ragionevole associare al cattolicesimo (la religione maggioritaria in Italia) potrebbe servire il pluralismo educativo che è essenziale alla preservazione *“di una società democratica come la concepisce la Convenzione europea, pluralismo che è stato anche riconosciuto dalla Corte Costituzionale italiana”*.

In estrema sintesi, secondo la prima sentenza della Corte europea l'esposizione obbligatoria di un simbolo di una determinata confessione nell'esercizio della funzione pubblica, in particolare nelle aule scolastiche, della scuola pubblica, limita dunque il diritto dei genitori di istruire i loro figli secondo le loro convinzioni e il diritto dei bambini in età scolare di credere o non credere.

2 - Le reazioni in Italia dopo la prima sentenza della Corte di Strasburgo

Dopo la sentenza di primo livello della Corte di Strasburgo del 3 novembre 2009, in Italia vi erano state reazioni inusitate: con l'affissione di manifesti inneggianti alla croce, in pubbliche dichiarazioni politiche,

dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.



e con l'invio da parte del Ministero della Pubblica Istruzione a moltissime scuole statali di nuovi crocifissi con l'obbligo dell'affissione. Parimenti hanno fatto alcuni sindaci per le scuole pubbliche locali. La Corte europea era stata inondata da lettere di protesta provenienti dall'Italia, le autorità ecclesiastiche e molti uomini e partiti politici avevano espresso anche offensive valutazioni nei riguardi dei giudici europei.

Vi erano state anche nuove proposte di legge a difesa del crocifisso nelle aule scolastiche ed in tutti i pubblici uffici³.

Qualche Sindaco aveva emanato ordinanze per multare chi si fosse adeguato alla sentenza della Corte europea nella rimozione dei crocifissi dalle aule scolastiche.

L'intervento della Corte europea di Strasburgo era stato valutato dalla maggioranza del popolo italiano come una interferenza, una invasione di campo non gradite ed anche i cattolici non praticanti avevano riscoperto la necessità di difendere la loro identità. La popolarità della Corte europea in Italia era stata messa a repentaglio dalla sentenza del 3 novembre 2009.

Nel nostro commento⁴ nel marzo 2010, alla sentenza di primo livello, avevamo delineato uno scenario italiano, politicamente molto duro e difficile ove fosse stata confermata dalla Grande Camera tale sentenza⁵.

³ Senato della Repubblica Disegno di legge n. 1856, d'iniziativa dei senatori Thaler Ausserhofer, ed altri del 4 novembre 2009, *Disciplina per l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e in tutti gli uffici della pubblica amministrazione*. Senato della Repubblica, Disegno di legge N. 1947 del 18 dicembre 2009, d'iniziativa dei senatori Ceccanti, ed altri *Norme generali sulla affissione di crocifissi nelle aule scolastiche sulla base del principio di autonomia delle istituzioni scolastiche*, in analogia alla legislazione bavarese e alla giurisprudenza castigliana. Camera dei Deputati, Proposta di legge C 2905, presentato il 10 novembre 2009 da Michele Scadroglio ed altri: *Disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso e del ritratto del Presidente della Repubblica, quali simboli della tradizione e dell'unità della Patria, nelle scuole e negli uffici pubblici*.

⁴ **M.G. BELGIORNO de STEFANO**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia, una condanna annunciata della Corte europea dei Diritti Umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2010.

⁵ È vero che a fronte di numerosi successivi ricorsi da parte di altre persone che volessero invocare gli stessi principi del caso Lautsi, la Corte europea potrebbe statuire che quando essa costata una violazione che deriva da una situazione a carattere *strutturale* che riguarda un grande numero di persone, possono imporsi misure generali a livello nazionale nel quadro dell'esecuzione delle sue sentenze.

Ma anche la sentenza della Corte di Strasburgo che obbliga lo Stato a eliminare la violazione strutturale della persistenza del crocifisso nelle aule scolastiche, è incoercibile da parte dei singoli, poiché l'obbligo si dispiega soltanto a livello internazionale.



Nel commentare tale sentenza eravamo consapevoli che il Governo italiano aveva già presentato istanza di riesame del caso davanti alla Grande Camera della stessa Corte europea⁶ ed avevamo (esattamente) previsto che davanti alla Grande Camera sarebbero intervenuti altri Stati membri del Consiglio d'Europa ed anche, sia pure con intenti differenziati, associazioni di privati cittadini.

Nel nostro commento avevamo (erroneamente) previsto che la Grande Camera della Corte europea non avrebbe mutato le conclusioni della prima Camera, poiché la motivazione era conforme ai precedenti giurisprudenziali, ma eravamo consapevoli di una possibile "pressione *lato sensu* politica degli Stati più confessionisti del Consiglio d'Europa".

3 - La sentenza di riesame davanti alla Grande Camera della Corte Europea dei Diritti Umani del 18 marzo 2011

Le nostre previsioni circa l'esito finale della controversia erano errate, perché con la sentenza del 18 marzo 2011 la Grande Camera della Corte europea ha totalmente ribaltato le conclusioni della sua sentenza di primo livello del 3 novembre 2009, dichiarando che l'esposizione del crocifisso nelle aule della scuola statale in Italia non viola il diritto dei genitori di istruire i loro figli secondo le loro convinzioni, né il diritto dei bambini alla libertà di religione o di coscienza, in quanto tale

È vero che in base alla legge del 9 gennaio 2006, n. 12, lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri è vincolato a presentare al Parlamento tutte le proposte di leggi e di riforme che siano necessarie per adeguare l'ordinamento giuridico nazionale al *dictum* delle sentenze della Corte europea dei Diritti Umani, ivi comprese quelle che indicano degli obblighi positivi e di *facere* per il legislatore.

E questo sarebbe preclusivo quantomeno a una proposta di legge contraria ai principi espressi nella sentenza della Corte europea del 3 novembre 2009, che come si è detto si vorrebbe far approvare dal Parlamento italiano.

Quand'anche fosse emanata una nuova legge che imponesse l'obbligo del crocifisso nelle aule scolastiche della scuola pubblica, la Corte Costituzionale non potrebbe più dichiararsi incompetente a decidere sulla materia come l'ha fatto con l'ordinanza n. 389 del 2004 proprio sul caso della sig.ra Lautsi e sarebbe costretta a dichiarare incostituzionale siffatta legge, sulla base del vincolo imposto dalla sentenza della Corte di Strasburgo del 3 novembre 2009.

⁶ Convenzione europea dei diritti umani, Articolo 43. *Rinvio dinnanzi alla Grande Camera*: 1 Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera. 2 Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o comunque un'importante questione di carattere generale. 3 Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con sentenza.



esposizione non è associata a pratiche di indottrinamento a favore della religione cattolica, né ad intolleranza verso altre religioni.

Prima di esaminare in dettaglio le motivazioni della sentenza della Grande Camera, è opportuno ricordare il contesto processuale in cui si è pronunciata la Corte europea, perché questo probabilmente ha avuto una sua influenza sui giudici.

Mai come in questo caso vi era stata una molteplicità di richieste di intervento nella procedura davanti alla Grande Camera da parte di terzi, sia di Stati membri del Consiglio d'Europa, sia di organismi non governativi.

Occorre ricordare che la Convenzione europea prevede espressamente l'intervento di terzi nelle cause pendenti davanti alla Corte "nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia"⁷.

La stessa Corte, quindi, ha interesse a conoscere un panorama più ampio di quello che le possono prospettare le parti litiganti nella singola controversia, la vittima ed il Governo convenuto e, pertanto, pur con un vaglio preventivo, essa è incline ad autorizzare l'intervento di un terzo, considerato come *amicus curiae*.

Ebbene, lo si sottolinea, in questo caso davanti alla Grande Camera le istanze d'intervento di terzi sono state numerosissime, come mai era accaduto in passato nei cinquanta anni di funzionamento della Corte.

La Corte ha autorizzato a partecipare alla procedura i seguenti Stati membri del Consiglio d'Europa: Armenia, Bulgaria, Cipro, Federazione di Russia, Grecia, Lituania, Malta, Monaco, Romania, San-

⁷ Convenzione europea dei diritti umani, Articolo 36 - *Intervento di terzi*

Comma 2. Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte Contraente che non è parte in causa o ogni persona interessata diversa dal ricorrente a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.

Regolamento di procedura davanti alla Corte europea dei diritti umani (in vigore dal 01 gennaio 2009) Articolo 44 (Intervento di terzi)

2. a) Dopo che il ricorso è portato alla conoscenza della Parte contraente convenuta in virtù dell'articolo 51 paragrafo 1 o dell'articolo 54 paragrafo 2 b) del presente Regolamento, il Presidente della Camera può, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, come previsto dall'articolo 36 paragrafo 2 della Convenzione, invitare o autorizzare ogni Parte contraente non parte nella procedura, od ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare delle osservazioni scritte o, in circostanze eccezionali, a prendere parte all'udienza.

4. L'invito o l'autorizzazione menzionati al paragrafo 2 a) del presente articolo sono corredate delle condizioni, ivi compreso il termine, fissate dal Presidente della Camera. In caso di non rispetto di queste condizioni, il Presidente può decidere di non inserire le osservazioni nel fascicolo di causa o di limitare la partecipazione all'udienza nella misura che egli reputa appropriata.



Marino. Tutti questi Stati erano a sostegno della legittimità dell'esposizione del crocifisso e nessun altro Stato era intervenuto per sostenere le conclusioni della sentenza di primo livello. Però anche gli Stati intervenuti, a difesa dell'esposizione del crocifisso, mettevano l'accento sul fatto che la violazione della Convenzione andava ricercata nei programmi e nell'insegnamento attivo, contrari alla tolleranza ed al pluralismo.

La Corte ha autorizzato a partecipare alla procedura le seguenti associazioni non governative o gruppi di privati che sostenevano la legittimità dell'esposizione del crocifisso: Trentatre membri del Parlamento europeo, *European Centre for Law and Justice*, *Zentralkomitee der deutschen Katholiken*, *Semaines sociales de France*, *Associazioni cristiane Lavoratori italiani*.

Per contro, la Corte ha autorizzato a partecipare alla procedura le seguenti associazioni non governative o gruppi di privati che erano contrari all'esposizione del crocifisso: *Greek Helsinki Monitor*, *Associazione nazionale del libero Pensiero (Giordano Bruno)*, *Eurojuris*, *Interights*, *Human Rights Watch*.

A nostro sommo avviso, la pressione *lato sensu* politica dei dieci Stati intervenuti a sostegno dell'esposizione del crocifisso ha giocato un ruolo importante, anche perché la Corte ha constatato che, tra i 47 Stati europei aderenti al Consiglio d'Europa, non sussisteva una identità di vedute sul tema e comunque erano ben pochi gli Stati che vietavano espressamente la presenza dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche⁸ e che, oltre all'Italia, l'esposizione del crocifisso era espressamente prevista in pochi casi⁹, laddove in altri sussisteva l'esposizione pur non essendo positivamente disciplinata¹⁰. La Corte ha esaminato, comunque, l'orientamento anche diversificato delle altre corti nazionali che si pur raramente si erano pronunciate sullo specifico contenzioso in materia¹¹.

Come si è detto, la Grande Camera, in sede di riesame, ha riformato *in toto* il responso della sentenza della stessa Corte (del 3 novembre 2009), ritenendo che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche italiane non viola il diritto dei genitori di istruire i loro figli secondo le loro convinzioni (diverse da quelle della religione cattolica).

Esaminiamo dunque i paletti di confine che ha posto la Corte.

⁸ ex-Repubblica jugoslava di Macedonia, Francia (esclusa Alsazia e Mosella), Georgia.

⁹ Austria, Polonia, alcuni *Länder* della Germania, alcuni comuni della Svizzera.

¹⁰ Spagna, Grecia, Irlanda, Malta, San-Marino e Romania.

¹¹ Svizzera, Germania, Polonia, Romania, Spagna.



Innanzitutto, la Corte dichiara che questa sua pronuncia resta circoscritta al caso delle aule scolastiche e non coinvolge il principio di laicità dello Stato italiano¹². Quindi non tocca neppure il più generale problema dell'esposizione del crocifisso negli altri luoghi pubblici (tribunali, caserme, ospedali pubblici, prigioni, centri di detenzione, uffici della pubblica amministrazione in genere).

La Corte dichiara di voler esaminare il caso principalmente sotto il profilo del diritto dei genitori al rispetto delle loro convinzioni nel quadro della scuola pubblica, ai sensi dell'art. 2 del Protocollo n. 1, piuttosto che sotto il profilo della loro libertà di coscienza ex art. 9 della Convenzione poiché l'art. 2 del Protocollo n. 1 deve intendersi quale *lex specialis* rispetto all'art. 9 della Convenzione¹³.

Questo approccio ha consentito alla Corte di sottrarsi alla problematica più strettamente legata all'art. 9 della Convenzione per cui ogni limitazione alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione deve essere prevista dalla legge. Legge che nel caso non sussisteva essendo la materia disciplinata da circolari amministrative, tanto che per tale natura la Corte costituzionale italiana si era sottratta al pronunciamento della relativa legittimità.

Infatti, a nostro sommo avviso, se la Corte si fosse orientata principalmente nell'alveo dell'art. 9 della Convenzione, le restrizioni imposte agli allievi non cattolici con l'esposizione del crocifisso, in quanto non previste da una legge (ma da un atto amministrativo) avrebbero potuto condurre in via preliminare alla constatazione della violazione dell'articolo 9 della Convenzione.

Dopo aver preso atto che sussisteva un contrasto di giurisprudenza in materia, a livello nazionale, tra il Consiglio di Stato e la Cassazione circa l'esposizione del crocifisso negli uffici pubblici e che

¹² Paragrafo 57 della sentenza del 18 marzo 2011: "Così, nella specie, da una parte, essa (la Corte N.d.T.) non è chiamata a esaminare la questione della presenza del crocifisso nei luoghi diversi dalle scuole pubbliche. D'altra parte, non le compete di pronunciarsi sulla compatibilità della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche delle scuole pubbliche con il principio di laicità come si trova consacrato nel diritto italiano".

¹³ Paragrafo 59 della sentenza del 18 marzo 2011: "La Corte ricorda che in materia d'educazione e d'insegnamento, l'articolo 2 del Protocollo n. 1 è in linea di principio *lex specialis* rispetto all'articolo 9 della Convenzione. È così nondimeno, quando come nella specie, entra in gioco l'obbligo degli Stati contraenti – che pone la seconda frase del predetto articolo 2 – di rispettare, nel quadro dell'esercizio delle funzioni che essi assumono in questo campo, il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche (sentenza *Folgerø e altri c. Norvegia* [Grande Camera] del 29 giugno 2007, n° 15472/02, CEDH 2007-VIII, § 84)".



la Corte Costituzionale italiana non si era pronunciata, la Corte europea dichiara che non le spettava di prendere posizione su questo dibattito.

In conclusione, la Corte si è sottratta alla più ampia problematica della laicità dello Stato circa l'esposizione del crocifisso in generale negli uffici pubblici.

La Corte dichiara che era irrilevante il fatto che il crocifisso fosse stato da sempre esposto nelle aule scolastiche della scuola pubblica, poiché una tradizione di per sé non giustifica e non esonera lo Stato dal rispetto della Convenzione¹⁴.

La Corte riconosce apertamente che il crocifisso è un simbolo religioso (e non laico o meramente culturale), ma ritiene che non sia stata offerta la prova che tale simbolo incida sulla formazione delle convinzioni *in itinere* dei fanciulli¹⁵. Sotto questo profilo la Grande Camera valuta diversamente i "fatti" rispetto alla sentenza di primo livello che si era fondata tutta sulla incidenza psicologica sui minori conseguente alla esposizione del crocifisso. La Grande Camera ritiene che non era stata raggiunta la prova di tale interferenza sui minori, poiché le impressioni soggettive dei genitori non sono sufficienti ad integrare la violazione dell' articolo 2 del Protocollo n. 1.

Con questa affermazione la Grande Camera, molto elegantemente, non intende stigmatizzare quindi un errore di diritto della precedente sentenza (né lo avrebbe potuto senza smentire una sua consolidata giurisprudenza), ma più precisamente ha voluto cogliere un

¹⁴ Paragrafo 68 della sentenza del 18 marzo 2011: "Secondo la Corte, la decisione di perpetuare o meno una tradizione rileva in principio dal margine d'apprezzamento dello Stato convenuto. La Corte deve d'altronde mettere in conto il fatto che l'Europa è caratterizzata da una grande diversità tra gli Stati che la compongono, segnatamente sul piano dell'evoluzione culturale e storica. Essa sottolinea tuttavia che lo evocare una tradizione non potrebbe esonerare uno Stato contraente dal suo obbligo di rispettare i diritti e libertà consacrati dalla Convenzione e i suoi Protocolli".

¹⁵ Paragrafo 66 della sentenza del 18 marzo 2011: "Inoltre, la Corte considera che il crocifisso sia innanzi tutto un simbolo religioso. Le giurisdizioni interne l'hanno ugualmente rilevato e, del resto, il Governo non lo contesta. Che il simbolismo religioso esaurisca, o meno, il significato del crocifisso non è decisivo a questo momento del ragionamento.

Non vi sono davanti alla Corte elementi che attestino l'eventuale influenza che l'esposizione di un simbolo religioso sui muri di un'aula scolastica potrebbe avere sugli scolari; non si potrebbe dunque ragionevolmente affermare che essa abbia o no un effetto su dei giovani, le cui convinzioni non sono ancora formate.

Nondimeno si può comprendere che la ricorrente possa vedere nell'esposizione di un crocifisso nelle aule scolastiche della scuola pubblica dove i suoi figli erano iscritti una mancanza di rispetto da parte dello Stato del suo diritto d'assicurare l'educazione e l'insegnamento di questi conformemente alle sue convinzioni filosofiche. Tuttavia, la percezione soggettiva della ricorrente non sarebbe sufficiente a caratterizzare una violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1".



errore nella valutazione dei fatti compiuto dalla sentenza del 3 novembre 2009. La Corte europea è sempre il giudice del caso concreto.

La Corte europea riconosce ed ammette che, prescrivendo la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche delle scuole statali, la regolamentazione italiana conferisce alla religione maggioritaria del paese una visibilità preponderante nell'ambiente scolastico, ma ciò non è sufficiente per ritenere sussistente la violazione dell' articolo 2 del Protocollo n. 1 che impone allo Stato di rispettare il diritto dei genitori ad una educazione ed all'insegnamento conformemente alle loro convinzioni religiose (diverse dalla religione di maggioranza).

Nel caso di specie la Corte ritiene che il crocifisso affisso sulla parete sia un simbolo "passivo", perché nel caso di specie esso non è associato ad un insegnamento obbligatorio del cristianesimo o alla partecipazione obbligatoria a pratiche religiose e perché la scuola pubblica italiana non impedisce agli alunni di altri culti di portare i simboli della propria diversa religione, perché la scuola partecipa alle festività delle altre religioni e non manifesta alcuna intolleranza verso altre religioni. In conclusione nella sua valutazione del "fatto" la Grande Camera nega quanto affermato dalla sentenza di primo livello cioè che il crocifisso sia un "*signe extérieur fort*", segno esteriore forte ai sensi della giurisprudenza della Corte¹⁶. Si tratta quindi di un "segno esteriore passivo".

Non sussistendo in Italia, questo contesto di indottrinamento a favore della religione di maggioranza, né di intolleranza verso altre religioni o convinzioni filosofiche, le autorità italiane con l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche hanno agito nei limiti del margine di apprezzamento loro consentito nei confronti del rispetto del diritto dei genitori ad una educazione ed all'insegnamento conformemente alle loro convinzioni religiose (diverse dalla religione di maggioranza).

La accertata multireligiosità della scuola pubblica italiana neutralizza in tal modo il simbolo religioso della maggioranza.

Non è molto noto, ed è peculiare della giurisprudenza della Corte dei diritti umani, che ogni giudice può aggiungere alla

¹⁶ Corte Europea dei Diritti Umani, caso *Dahlab c. Svizzera* (decisione), ricorso n° 42393/98, 15 febbraio 2001: la Corte ha negato la liceità dell'uso del velo islamico da parte di una maestra in una scuola elementare pubblica e nello svolgimento di un "servizio pubblico scolastico". "*La Corte ammette che è molto difficile valutare l'impatto che un segno esteriore forte come il portare il foulard può avere sulla libertà di coscienza e di religione di fanciulli in giovane età. In effetti, la ricorrente ha insegnato in una scuola elementare di fanciulli tra i quattro e gli otto anni e dunque di scolari che si trovano in una età in cui essi si pongono molte domande restando più facilmente influenzabili rispetto ad altri scolari che si trovano in una età più avanzata*".



motivazione della sentenza una sua opinione, appunto separata, concordante o dissenziente rispetto alla maggioranza¹⁷. In tal modo la giurisprudenza della Corte è arricchita da paletti positivi o negativi espressamente motivati. Nel caso di specie, sui diciassette giudici che componevano il collegio giudicante, la maggioranza è stata di 15 voti contro 2.

Appare opportuno leggere l'opinione separata (ma concordante con la maggioranza) del giudice Bonello il quale osserva come storicamente in Italia l'esposizione da tempo immemorabile del crocifisso nelle aule scolastiche non abbia mai impedito il formarsi di una libertà di coscienza diversa ed anche totalmente opposta a quella cattolica¹⁸.

Vediamo anche l'opinione separata (ma concordante con la maggioranza) del Giudice Rozakis e del giudice Vajic, i quali pongono l'accento sulla neutralizzazione del crocifisso dovuta ad un contesto di scuola tollerante verso tutte le credenze e multi religiosa¹⁹.

Un paletto finale. Il crocifisso è legittimo fino a quando un insegnante della scuola statale nell'esercizio delle sue funzioni non

¹⁷ Convenzione europea dei diritti umani, Articolo 45 *Motivazione delle sentenze e delle decisioni. (omissis)* 2 Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.

¹⁸ Giudice Giovanni Bonello, Opinione concordante della sentenza del 18 marzo 2011: "La presenza d'un crocifisso nelle aule scolastiche non sembra aver ostacolato alcun Italiano nella sua libertà di credere o di non credere, d'abbracciare l'ateismo, l'agnosticismo, l'anticlericalismo, la laicità, il materialismo, il relativismo o l'irreligione dottrinarie, d'abiurare, di divenire apostata, o d'abbracciare il credo o l'eresia " di sua scelta che gli sembri sufficientemente attraente, questo con lo stesso vigore e la stessa verve che altri mettono per abbracciare liberamente una confessione cristiana. Se tali elementi fossero stati presentati, io avrei con veemenza votato in favore della violazione della Convenzione".

¹⁹ Giudice Christos Rozakis, e giudice Nina Vajic, Opinione concordante della sentenza del 18 marzo 2011: «... il contesto educativo in cui si iscrive la presenza del crocifisso sui muri delle scuole pubbliche. Come lo sottolinea la sentenza [da] una parte, questa presenza non è associata ad un insegnamento obbligatorio del cristianesimo (...). D'altra parte, (...) l'Italia apre parallelamente lo spazio scolastico ad altre religioni. Il Governo indica anche segnatamente che il portare il velo islamico ed altri simboli e tenute di abbigliamento a connotazione religiosa da parte degli alunni non è proibito, adattamenti sono previsti per agevolare la compatibilità della obbligo scolastico con le pratiche religiose non maggioritarie, (...) e un insegnamento religioso facoltativo può essere predisposto nelle scuole per "tutte le confessioni religiose riconosciute". "(paragrafo 74 della sentenza). Attestando una tolleranza religiosa che si esprime attraverso un approccio liberale che permette a tutte le confessioni di manifestare liberamente le loro convinzioni religiose nelle scuole pubbliche, questi elementi costituiscono ai miei occhi un fattore cruciale di " neutralizzazione " della portata simbolica della presenza del crocifisso nelle scuole pubbliche".



svolga attività o pratiche di insegnamento con connotati di proselitismo a favore della religione cattolica o di impedimento per altre convinzioni filosofiche o religiose, appoggiandosi tendenziosamente su tale simbolo religioso esposto nelle aule.

Questa parte della motivazione è corroborata ancora una volta dall'opinione separata (ma concordante con la maggioranza) del giudice Bonello²⁰, per cui il simbolo religioso nella scuola pubblica deve restare passivo e muto per essere compatibile con la Convenzione europea.

Come era prevedibile vi sono state due opinioni dissenzienti rispetto alla maggioranza, tra i giudici della Grande Camera²¹ i quali hanno sostenuto che i simboli religiosi non sono mai neutri e violano sempre il dovere di neutralità dello Stato all'interno della scuola pubblica²².

4 - Le condizioni per mantenere la legittimità dell'esposizione del crocifisso

²⁰ Giudice Giovanni Bonello, Opinione concordante della sentenza del 18 marzo 2011: "3.3 - A mio parere, quello che la Convenzione vieta, è ogni indottrinamento, sfrontato o subdolo, la confisca aggressiva delle giovani menti, il proselitismo invadente, la messa in campo da parte del sistema educativo pubblico di ogni ostacolo verso la confessione di ateismo, di agnosticismo o della scelta in favore di un'altra fede".

²¹ Giudice Giorgio Malinverni e Giudice Zdravka Kalaydjieva, Opinione dissenziente della sentenza del 18 marzo 2011: "2. Noi viviamo ormai in una società multiculturale, in cui la protezione effettiva della libertà religiosa e del diritto all'educazione richiede una stretta *neutralità* dello Stato nell'insegnamento pubblico, il quale deve sforzarsi di favorire il pluralismo educativo come un elemento fondamentale d'una società democratica come la concepisce la Convenzione. 8 Il principio della neutralità dello Stato è stato d'altronde espressamente riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale italiana, secondo cui deriva dal principio fondamentale dell'uguaglianza di tutti i cittadini e dal divieto di ogni discriminazione che lo Stato debba adottare una attitudine d'imparzialità verso le credenze religiose. 9. La seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 implica che assolvendo alle funzioni che assume in materia d'educazione e d'insegnamento, lo Stato vigila perché le conoscenze siano diffuse in maniera oggettiva, critica e pluralista. La scuola deve essere un luogo di incontro tra le varie religioni e convinzioni filosofiche, dove gli allievi possono acquisire conoscenze sulle loro rispettive opinioni e traduzioni".

²² Giudice Giorgio Malinverni e Giudice Zdravka Kalaydjieva, Opinione dissenziente della sentenza del 18 marzo 2011: "4. I *simboli religiosi* fanno parte incontestabilmente dell'ambiente scolastico. Come tali, essi sono dunque idonei a violare il dovere di neutralità dello Stato e ad avere un impatto sulla libertà religiosa e sul diritto all'educazione. Ciò è ancora più vero quando il simbolo religioso s'impone agli alunni, anche contro la loro volontà".



In conclusione la sentenza tenta di raggiungere un compromesso tra le due diverse posizioni, che si fonda su di un equilibrio abbastanza instabile in quanto legato alle condizioni di fatto delle singole fattispecie, ma afferma un importante principio per cui il simbolo religioso (non culturale) del crocifisso per restare neutro e quindi compatibile con la Convenzione, ha bisogno di una scuola statale multiculturale, multi religiosa, tollerante verso tutti e senza alcuna forma di proselitismo da parte degli insegnanti, a favore di qualsivoglia religione o credo filosofico o agnostico o ateo, tantomeno in favore della religione cattolica (pesi e contrappesi).

Se da un lato appare ammessa la facoltatività dell'ora di religione per la religione cattolica, appare ipotizzabile che una pari opportunità sia consentita anche per le altre religioni.

Questa giurisprudenza della Corte europea, può condividersi o meno sul piano giuridico, culturale o politico, ma oramai è inutile criticarla poiché essa è definitiva e segna anche a livello nazionale il confine della legittimità costituzionale di qualsivoglia legge italiana che voglia disciplinare tale materia all'interno della scuola statale. Infatti, d'ora in poi la Corte Costituzionale italiana (come lo ha affermato con le sentenze n. 348 e 349 del 2007) dovrà tener conto di questa giurisprudenza della Corte europea e soprattutto della ricostruzione del contesto dei fatti che condiziona le legittimità dell'esposizione del crocifisso nella scuola statale.

A nostro sommo avviso, con questa sentenza della Corte europea è stata addossata una maggiore responsabilità agli insegnanti, ai dirigenti amministrativi ed al legislatore (nazionale e regionale) della scuola pubblica i quali dovranno dare tutti prova di una maggiore apertura e liberalità nei confronti di tutte le religioni diverse dalla cattolica e nei confronti di qualsivoglia convinzione filosofica o agnostica.

La invocata libertà per la religione di maggioranza si risolve in una maggiore libertà per tutti.